



COMUNE DI ROMALLO
PROVINCIA DI TRENTO
Via A. Bertolini 11
Cod. fiscale 83005530221
Tel/Fax 0463/432137
Email: c.romallo@comuni.infotn.it

Prop 32/12

CAT 9.4

PROT. 290/12

ROMALLO, 08.11.2012

ORDINANZA

Chiusura temporanea al traffico strada interpoderale p.f. 1783 - innesto strada agricola Sguna (p.f. 1834/2) con S.S. 42.

IL SINDACO

Constatato che si rende necessario eseguire dei lavori volti alla sistemazione di alcune perdite idriche verificatesi nei pressi dell'innesto tra la S.S. 42 e la strada interpoderale Sguna (p.f. 1834/2) in Romallo;

Visto che per l'esecuzione di tali lavori si rende necessario chiudere al traffico veicolare e pedonale l'intero tratto oggetto di intervento;

Al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori previsti, scongiurando nel contempo ogni pericolo diretto ed indiretto a pedoni e veicoli transitanti nei paraggi;

Visto l'art. 7 del nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 delle norme sulla circolazione stradale, così come modificato dal D.Lgs. 360/1993;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.REG n. 3/I del 01.02.2005;

ORDINA

La chiusura a tutto il traffico veicolare e pedonale della strada interpoderale p.f. 1783 - innesto strada agricola Sguna (p.f. 1834/2) con la S.S. 42.

La presente Ordinanza avrà effetto a partire dalle ore 08,00 di LUNEDI' 12.11.2012 per tutto il tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori stessi.

I proprietari finitimi potranno servirsi degli accessi alle propri fondi dall'innesto tra la strada S.S. 42 e la Strada Sguna identificato con la p.f. 1782.

Sarà cura del Comune posizionare l'apposita segnaletica stradale in loco onde evitare che i veicoli potessero inavvertitamente impegnare la strada sino al cantiere, trovandosi poi ad effettuare difficoltose manovre per disimpegnare la sede stradale.

Ai contravventori saranno irrogate le sanzioni previste dalla normativa vigente, come specificatamente previste dall'art. 7 del D.Lgs 285/1992 e ss.mm.

Il presente provvedimento viene inviato anche alla locale Stazione Carabinieri ed alla Polizia Locale Alta Val di Non.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. B), della L. 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL SINDACO
Ing. Silvano Dominici

